

N. 00658/2010 REG.SEN.  
N. 01773/2008 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2008, proposto da:  
Boiocchi Giovanni Carlo e Sicurani Nella, rappresentati e difesi dagli  
avv. Paola Zanotti e Silvia Locatelli, con domicilio eletto presso lo  
studio della prima, in Milano, via Hoepli 3;

***contro***

Provincia di Pavia, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano  
Lissandrin, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco  
Branzoli in Milano, viale Regina Margherita 30;

***nei confronti di***

Comune di San Genesio ed Uniti, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento a firma del Dirigente del Settore Territorio e  
Agricoltura della Provincia di Pavia di rigetto della domanda di

attestazione della dismissione dell'attività agricola da almeno un triennio delle aree e dei fabbricati compresi nei programmi integrati di intervento di cui all'art 89 comma 3 bis della L.R. 12/2005; nonchè per la condanna della Provincia di Pavia al risarcimento dei danni ingiusti arrecati ai ricorrenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza collegiale n. 249/09;

Uditi ai preliminari dell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'avv. Camilla Cepelli, in sostituzione dell'avv. Zanotti, per i ricorrenti e l'avv. Stefano Guarnaschelli, in sostituzione dell'avv. Lissandrin, per la Provincia di Pavia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1) Come descritto nell'ordinanza n. 249/09, che si richiama integralmente, i ricorrenti, proprietari di terreni a destinazione agricola nel Comune di San Genesio ed Uniti, hanno chiesto alla Provincia di Pavia, in data 28.3.2008, il rilascio dell'attestazione della dismissione dell'attività agricola, dichiarando che l'utilizzo agricolo delle suddette aree era cessato dal 2004.

La Provincia, con il provvedimento impugnato del 29.4.2008, ha rigettato la domanda, non avendo riscontrato le preventive comunicazioni annuali di interruzione della attività agricola, come stabilito dall'art 89, comma 3 bis, introdotto dalla L.R. 4/2008, pubblicata sul BURL il 17.3.2008 ed entrata in vigore il 2.4.2008.

Il nuovo comma prescrive infatti che “La dismissione o il ritiro dall'attività agricola per almeno un triennio delle aree e dei fabbricati compresi nei programmi integrati di intervento di cui al comma 3 è attestata dalla provincia competente sulla base delle comunicazioni d'interruzione dell'attività acquisite agli atti e può essere oggetto di autocertificazione corredata da copia delle comunicazioni stesse munite degli estremi di trasmissione alla provincia”.

Sostengono i ricorrenti la violazione dell'art 89 L.R. 12 e dell'art 1 L. 241/90, in quanto la necessità della attestazione della dismissione da tre anni è stata introdotta con la riforma del 2008 e quindi non poteva essere richiesta per le istanze presentate nello stesso anno.

Il Collegio ha disposto una istruttoria, al fine di verificare se in base alla disciplina Regolamentare della Provincia di Pavia, ovvero in base a circolari o direttive interne, gli interessati, una volta dismesso l'uso agricolo dei suoli, dovessero presentare alla stessa Provincia, sia pure ad altri fini, la dichiarazioni di cessazione dell'attività, ovvero un atto dal contenuto equipollente.

In ottemperanza a detta ordinanza il Responsabile del Settore Agricoltura della Provincia di Pavia ha depositato una relazione in

cui ha attestato l'inesistenza di una normativa interna che imponesse, prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, una comunicazione in tal senso.

Ha però affermato che risulta dagli atti una richiesta pervenuta in data 3.9.2003 a firma dei ricorrenti per ottenere agevolazioni tributarie, previste dalle leggi 604/1954 e 590/1965, in materia di sviluppo della proprietà contadina.

La richiesta è stata presentata a seguito dell'atto di compravendita del 27.5.2003 con cui i ricorrenti hanno acquistato, in qualità di coltivatori diretti, la quota dei terreni agricoli nel Comune di San Gennaro ed Uniti, per arrotondamento della proprietà contadina.

Ai sensi dell'art 7 L. 604/1954 le particolari agevolazioni tributarie impongono un vincolo di mantenimento della proprietà e la diretta coltivazione per almeno cinque anni dei fondi acquistati con tali agevolazioni, pena la decadenza delle agevolazioni. Nella relazione viene quindi evidenziato che la data di dismissione non può che essere successiva al maggio 2008.

2) Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto.

Per tale ragione, si può prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevate dalla difesa della Provincia.

La nuova disciplina introdotta dalla L.R. 4/2008, entrata in vigore il 2.4.2008, si applica, in base al principio del tempus regit actum,

anche alla domanda de qua, presentata in data 28.3.2008, ma su cui l'Amministrazione si è pronunciata con atto del 29.4.2008, quando appunto la nuova disposizione era vigente. Infatti, in applicazione del suddetto principio, l'Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non già, salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento.

I ricorrenti ritengono di aver provato la condizione per la dismissione nei tre anni precedenti, avendo presentato una dichiarazione sostitutiva, sebbene non abbiano potuto inoltrare le comunicazioni annuali, in quanto l'obbligo della comunicazione annuale è stato introdotto solo dal 2008.

E' indubbio che la dismissione dell'attività agricola non possa essere provata sulla base delle comunicazioni annuali di interruzioni, che prima del 2008 non erano previste, ma neppure con l'autocertificazione, che presuppone la suddetta trasmissione annuale, dal momento che la norma richiede espressamente che la autocertificazione debba essere "corredata da copia delle comunicazioni stesse munite degli estremi di trasmissione alla provincia".

Poiché l'onere della preventiva dichiarazione annuale è stata introdotto solo con la modifica del 2008, l'applicazione a regime della nuova disciplina potrà avvenire solo dopo tre anni.

Tuttavia il requisito della dismissione da almeno tre anni è di immediata applicazione, in quanto risponde alla finalità della modifica legislativa, cioè evitare applicazioni distorte della facoltà di trasformazione delle aree agricole (cfr. parere a firma del Direttore della Direzione generale Urbanistica e territorio della Regione Lombardia in data 11.12.2008).

In assenza di una norma transitoria nonché di una regolamentazione locale (emanata ad esempio dalla Provincia di Milano, che con delibera di Giunta n. 344 del 26.3.2008 ha disciplinato le modalità istruttorie per il rilascio della attestazione de qua) e in attesa dell'entrare a regime della disposizione, la dimostrazione del mancato utilizzo da almeno tre anni incombe sul richiedente, che dovrà produrre elementi certi e concordanti a riprova della effettiva dismissione dell'attività agricola.

Nel caso de quo, i ricorrenti si sono limitati a produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, dichiarando che il terreno non è stato oggetto di coltivazione dal 1.1.2004: come sopra detto, in base al comma 3 bis in esame, tale dichiarazione può essere valida solo se corredata dalle dichiarazioni annuali e quindi, *ex se*, non è sufficiente a provare la dismissione.

Il Responsabile del Settore ha poi evidenziato, nella relazione istruttoria, che nel corso del 2003 è stato effettuato dai ricorrenti un acquisto ai sensi della L. 604/1954 (arrotondamento della proprietà contadina), che implica l'impegno al mantenimento della proprietà e

della diretta coltivazione per un lustro; ciò costituisce certamente non una prova assoluta dell'esercizio dell'attività agricola, ma una presunzione al mantenimento dell'attività agricola, superabile con la prova contraria della effettiva inattività.

Pertanto, allo stato degli atti, in assenza di una prova sull'interruzione dell'attività, è legittimo il rigetto della domanda.

3) Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Vista la novità della questione giuridica affrontata, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Carminè Maria Spadavecchia, Presidente FF

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO